

CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI 5.0

Un provvedimento di recente emanazione ha introdotto un credito d'imposta per investimenti c.d. 5.0 pari al 35% dei costi elevabile sino al 45%.

Sono considerati tali gli investimenti che oltre ai requisiti 4.0 (vedasi nostra informativa del 05.04.2022) consentono una riduzione dei consumi energetici pari almeno al 3%.

Le nuove disposizioni sono state introdotte dal DL 19/2024 nell'ambito del PNRR.

Per la loro piena applicazione sarà emanato un Decreto Ministeriale attuativo.

La presente informativa intende fornire un quadro sintetico degli aspetti operativi delle nuove disposizioni.

SOMMARIO

1. Investimenti agevolati.....	2
2. Ambito temporale.....	2
3. Misura del credito d'imposta.....	2
4. Modalità di ottenimento del credito d'imposta.....	3
5. Modalità di utilizzo del credito d'imposta.....	4
6. Aspetti fiscali.....	5
7. Restituzione dell'agevolazione.....	5

1. INVESTIMENTI AGEVOLATI

Sono agevolabili gli investimenti effettuati:

- in imprese situate in Italia;
- in beni materiali e immateriali nuovi aventi i requisiti 4.0.
- nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

Per un esame completo dei beni aventi i requisiti 4.0. si rinvia alla ns informativa del 05.04.2022 scaricabile dal sito di studio www.studiocavallini.com.

2. AMBITO TEMPORALE

Sono agevolabili gli investimenti effettuati nel 2024 e nel 2025.

3. MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA

La misura del credito d'imposta varia a seconda del livello di riduzione dei consumi energetici conseguita mediante gli investimenti agevolabili come di seguito illustrato:

- investimenti che consentono una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al:
 - o 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
 - o 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
 - o 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro (per anno, per impresa beneficiaria);
- investimenti che consentono una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati

dall'investimento superiore al 10%, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al:

- 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
 - 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
 - 10% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro (per anno, per impresa beneficiaria);
- investimenti che consentono una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15%, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al:
 - 45% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
 - 25% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
 - 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro (per anno, per impresa beneficiaria).

4. MODALITÀ DI OTTENIMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Per l'ottenimento del credito d'imposta:

- le imprese devono presentare, in via telematica, al Gestore dei Servizi Energetici spa (GSE) le certificazioni "tecniche", unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso;
- il GSE, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette quotidianamente, con modalità telematiche, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito prenotato, assicurando che l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa previsto;
- ai fini dell'utilizzo del credito, l'impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all'avanzamento dell'investimento ammesso all'agevolazione, secondo modalità che saranno definite con il DM

- attuativo. In base a tali comunicazioni è determinato l'importo del credito d'imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato;
- l'impresa comunica il completamento dell'investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione "ex post";
 - il GSE trasmette all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile.
 - Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, che, rispetto all'ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano:
 - o ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni;
 - o ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
 - con il DM attuativo saranno individuati i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni.
 - le spese sostenute per adempiere al suddetto obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 10.000,00 euro, fermo restando il limite massimo delle spese agevolate.
 - Le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui all'art. 38 del DL 19/2024.
 - Le spese devono essere certificate da un revisore legale; se la società non è sottoposta a revisione o controllo è necessario dare incarico ad un revisore legale; le spese per tale revisione sono coperte dal credito d'imposta sino all'importo di euro 5.000.

5. MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione:

- entro il 31.12.2025
- presentando il modello F24 unicamente tramite:
 - o entratel
 - o fisconline
 - o professionisti abilitati

- dopo che il GSE ha trasmesso all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei beneficiari e del credito spettante.
- il credito d'imposta deve essere compensato entro il 31.12.2025
- l'ammontare non ancora utilizzato a tale data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
- Il credito d'imposta non è soggetto:
 - o al limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a 250.000,00 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007);
 - o al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 2 milioni di euro (art. 34 della L. 388/2000);
 - o al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per un ammontare superiore a 1.500,00 euro (art. 31 del DL 78/2010).
- il credito d'imposta non può essere ceduto neanche all'interno del consolidato fiscale.

6. ASPETTI FISCALI

Il credito d'imposta non è imponibile fiscalmente.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

7. RESTITUZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Se entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, i beni agevolati sono:

- ceduti a terzi;
- destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, anche se appartenenti allo stesso soggetto;
- nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria,

il credito d'imposta

- è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo;
- il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario:

- entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi
- senza applicazione di sanzioni e interessi.